

Misure anticrisi: il bonus famiglia 2008

di [angelo facchini](#)

Pubblicato il 15 dicembre 2008

il decreto 185/2008 è intervenuto in materia di sostegno alle famiglie: istituito un nuovo bonus una tantum, da richiedere a cura degli aventi diritto

Tra le misure del decreto 185/2008, la cosiddetta manovra anticrisi, il Governo è voluto venire incontro ai bilanci familiari delle famiglie con i redditi più bassi con un bonus una tantum.

Tale bonus non è automatico: per ottenerlo gli interessati devono presentare apposita richiesta, e la riscossione avviene tramite il sostituto di imposta, o in ultima chance tramite dichiarazione fiscale. Esaminiamo nel dettaglio le modalità operative, la tipologia di utenti interessati per reddito e composizione del nucleo.

Bonus per famiglie a basso reddito

Destinatari sono i soggetti, residenti in Italia, componenti di un nucleo familiare nel quale concorrono, nel 2008, esclusivamente i seguenti redditi:

§ *di lavoro dipendente (a norma dell'art. 49, comma 1, del Tuir);*

§ *di pensione (a norma dell'art. 49, comma 2 del Tuir);*

§ *assimilati a quelli di lavoro dipendente, quali: i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20%, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art. 50, lettera a, Tuir);*

§ *i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita (es. collaborazioni a progetto e non), esclusi quelli attratti da attività professionale, (art. 50, lettera cbis, Tuir), remunerazione dei sacerdoti (art. 50, lettera d, Tuir);*

§ *i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili (art. 50, lettera l, Tuir);*

§ *assegni periodi al coniuge (art. 50, lettera i, Tuir);*

§ *di attività commerciale occasionale (art. 67, comma 1, lettera i, Tuir);*

§ *lavoro autonomo occasionale (art. 67, comma 1, lettera l, Tuir), qualora percepiti dai soggetti a carico del richiedente ovvero dal coniuge non a carico;*

§ *redditi fondiari (art. 35, Tuir), esclusivamente in coacervo con i predetti redditi, per un ammontare non superiore a 2.500 euro.*

Il nucleo familiare è composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche non a carico) e dai figli e gli altri familiari a carico di cui all'art. 12 del Tuir.

Il beneficio è concesso in base al numero di componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e della sommatoria del reddito complessivo di ciascun componente il nucleo stesso. Le condizioni reddituali di riferimento sono lasciate alla libera scelta del contribuente, nel senso che questi ha facoltà di optare, in funzione della convenienza, l'anno a cui riferire le condizioni di richiesta, nella fattispecie: periodo d'imposta 2007, oppure periodo d'imposta 2008. La scelta dell'anno 2008 fa slittare la corresponsione del bonus da febbraio ad aprile (da marzo a maggio se a corrispondere l'importo è l'ente previdenziale).

L'ammontare del bonus è stato fissato nei seguenti valori:

Componenti il nucleo	Limiti di reddito	Valore Bonus
Titolari di reddito di pensione ed unici componenti	15.000,00	200,00
2	17.000,00	300,00
3	17.000,00	450,00
4	20.000,00	500,00
5	20.000,00	600,00
Oltre 5	22.000,00	1.000,00
Con portatore di handicap	35.000,00	1.000,00

Il bonus spetta a un solo componente il nucleo familiare (richiedente) e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali.

Per ottenere il bonus è necessario presentare **una domanda**.

I soggetti richiedenti, aventi diritto, con rapporto di lavoro subordinato attivo, o titolari di uno dei redditi assimilati come sopra esposti, ovvero titolari di trattamento pensionistico o di altri trattamenti, potranno ricevere il bonus, presentando richiesta al proprio sostituto d'imposta, presso il quale prestano lavoro o ricevono il compenso. La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio 2009 (con riferimento al periodo d'imposta 2007), ovvero entro il 31 marzo 2009 (con riferimento al periodo d'imposta 2008), utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Agenzia delle Entrate la cui bozza è stata diffusa il 5 dicembre 2008. La richiesta può essere presentata anche tramite soggetti intermediari ai quali non spetta alcun compenso.

La domanda in sostanza è **un'autocertificazione**; oltre ai dati identificativi del richiedente e del sostituto d'imposta contiene i seguenti elementi informativi:

a) il coniuge ed il relativo codice fiscale;

b) i figli e gli altri familiari a carico, indicando i relativi codici fiscali nonché la relazione di parentela;

c) di essere in possesso dei requisiti previsti in relazione al reddito complessivo familiare e con indicazione del relativo periodo d'imposta;

d) l'anno d'imposta di riferimento per il nucleo familiare e per il reddito (anno 2007 o anno 2008);

e) *l'impegno alla trasmissione telematica da parte dell'intermediario.*

Il pagamento del bonus (periodo d'imposta 2007)

Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici ai quali è stata presentata la richiesta, facendo riferimento, per il reddito complessivo, al periodo d'imposta 2007, erogano il beneficio spettante, rispettivamente entro il mese di febbraio 2009 (sostituti d'imposta datori di lavoro) e marzo 2009 (enti pensionistici). Il bonus sarà erogato seguendo cronologicamente l'ordine di arrivo delle richieste, e nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di febbraio 2009. Il sostituto, per canto suo, recupererà il bonus anticipato tramite il modello F24 a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione del bonus stesso. I dati relativi al bonus saranno poi certificati nel modello 770/2010 semplificato. Inoltre, dovranno trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate, anche tramite gli intermediari abilitati, le richieste presentate dai soggetti interessati, entro il 30 aprile 2009.

Nel caso in cui il beneficio non venga erogato dai sostituti d'imposta, il soggetto avente diritto non perde il bonus ma può presentare direttamente la richiesta per via telematica, anche tramite gli intermediari abilitati, all'Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo 2009, indicando le modalità prescelte per l'erogazione dell'importo.

Il pagamento del bonus (periodo d'imposta 2008)

Se l'avente diritto opta per convenienza la determinazione dei requisiti relativi al numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo riferiti al periodo d'imposta 2008, il beneficio richiesto verrà erogato dai sostituti presso i quali i soggetti beneficiari prestano l'attività (ovvero siano titolari di pensione o altro trattamento) entro il 31 marzo 2009, data in cui gli interessati saranno in possesso del CUD/2009. Le modalità operative sono le stesse come

precedentemente illustrate. Il sostituto d'imposta e gli enti pensionistici erogheranno il bonus rispettivamente entro il mese di aprile 2009 (sostituti d'imposta datori di lavoro) e maggio 2009 (enti previdenziali). L'erogazione del bonus sarà effettuata seguendo cronologicamente l'ordine di arrivo delle richieste, e nei limiti del monte ritenute e contributi disponibili nel mese di aprile 2009.

Le richieste dovranno essere trasmesse, per via telematica, anche tramite gli intermediari abilitati, all'Agenzia delle entrate entro il 30 giugno 2009.

In tutti i casi, qualora il beneficio non venga erogato dai sostituti d'imposta, il soggetto avente diritto può: presentare richiesta diretta, per via telematica, anche tramite gli intermediari abilitati, all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno 2009, se non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi; richiedere il bonus attraverso la dichiarazione dei redditi 2009 (anno d'imposta 2008), modello Unico o 730.

Nei casi in cui il soggetto avente diritto abbia presentato richiesta direttamente all'Agenzia delle Entrate, quest'ultima provvederà a erogare quanto dovuto con la procedura prevista dal Dm 29 dicembre 2009, che reca *"individuazione delle imposte da rimborsare mediante procedure automatizzate e determinazione delle relativa modalità di esecuzione"*.

Nei casi in cui i soggetti percipienti abbiano ricevuto il bonus pur non avendone diritto, totalmente o parzialmente, l'art. 1, comma 19, del decreto stabilisce la restituzione dello stesso entro il termine della presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all'erogazione del bonus. I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi provvederanno alla restituzione, nel medesimo termine di cui sopra, attraverso il modello F24. In tali situazioni i sostituti d'imposta non sono coinvolti.

Conservazione delle richieste

Le richieste dei bonus devono essere conservate per tre anni da parte dei sostituti d'imposta e degli intermediari abilitati, da esibire, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria.

15 Dicembre 2008

Angelo Facchini

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l

Copyright © 2021 - Riproduzione riservata Commercialista Telematico s.r.l